



Comune di Montemesola

provincia di Taranto

ORDINANZA SINDACALE N. 10 del 16/03/2021

OGGETTO: Emergenza COVID-19 – Ulteriori misure a tutela della salute pubblica.

IL SINDACO

Visto Il Decreto- Legge 13 marzo 2021, n. 30 ad oggetto “ Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena” (GU Serie Generale n.62 del 13-03-2021);

Visto DPCM 2 marzo 2021 ad oggetto “ Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19». (GU Serie Generale n.52 del 02-03-2021 - Suppl. Ordinario n. 17);

Considerato che, l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffuso dell'epidemia e l'incremento dei casi su tutto il territorio nazionale, regionale e provinciale, rende il pericolo dotato del carattere di eccezionalità tale da rendere indispensabili interventi immediati ed indilazionabili;

Tenuto conto:

- che l'art. 54, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), come sostituito dall'art. 6 della L. n. 125/2008, stabilisce che il, Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione;

Ritenuto, pertanto, necessario adottare misure organizzative precauzionali maggiormente idonee ed adeguate al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus, ed evitare assembramenti di persone, in maniera da garantire e salvaguardare la salute personale degli stessi operatori commerciali e degli avventori;

Vista la Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24 “Codice del Commercio”;

Visto l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Ufficiale di governo;

Per tutto quanto sopra richiamato, considerato e visto,

ORDINA

con decorrenza IMMEDIATA e fino a nuove disposizioni, l'apertura al pubblico delle sotto elencate attività insistenti del territorio comunale di Montemesola, con l'osservanza delle misure igienico sanitarie previste dall'allegato 4 del citato D.P.C.M. e nel rispetto delle misure igienico sanitarie per gli esercizi commerciali previsti nell'allegato 5 del citato D.P.C.M. 26/04/2020:

agli Esercizi Commerciali ricompresi nell' Allegato 1 del D.P.C.M. 26 aprile 2020, il rispetto dei seguenti orari:

- a) dal lunedì al sabato: dalle ore 07.30 alle ore 20.30 con facoltà di orario continuato;
- b) Domenica e Festivi infrasettimanali CHIUSO;
- c) Per i Festivi Infrasettimanali collegati alla domenica apertura solo antimeridina dalle 7,30 alle 13,30.

AVVERTE

- che l'inottemperanza della presente Ordinanza comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da 400 euro a 3.000 euro ai sensi dell'art. 4 del D.L. 23/03/2020, n. 19, oltre la responsabilità penale ex art. 650 c.p. o altra fattispecie che dovesse ravvisarsi da parte dell'Autorità giudiziaria a cui saranno denunciati i responsabili delle violazioni;


- che a norma dell'art. 3, comma quattro, della legge n. 241 del 07/8/90 e ss.mm.ii., avverso la presente Ordinanza, in applicazione della Legge n. 1034 del 06/12/1971, è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al TAR Puglia- Lecce, o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24/11/1971 N. 1199;

- che in caso di mancata ottemperanza alla presente Ordinanza il Comune ne darà comunicazione all'Autorità Giudiziaria e ad ogni altra competente Autorità per l'accertamento di tutte le responsabilità e per l'applicazione delle sanzioni di legge.

DISPONE

La pubblicazione on-line all'Albo Pretorio del presente provvedimento, nonché l'invio dello stesso:

- Al Sig. Prefetto di Taranto;
- Al Sig. Questore di Taranto;
- Alla Locale Stazione Carabinieri;
- All'Ufficio di Polizia Locale;
- All'ASL territorialmente competente.



Il Sindaco
Dott. Ignazio PUNZI